



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale di Roma

XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari , in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 34193 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 , vertente

TRA

CONSORZIO MULTISERVICE SARDEGNA SCARL, con domicilio eletto in Roma, Via Poerio, 13, presso lo studio dell'Avvocato Annalisa Giacchino e rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano MARCIALIS e dall'avv. Carla VALENTINO, rappresentante e difensore per procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato

-attrice opponente -

E

ENEL SI SRL , con domicilio eletto in Roma Nomentana, 257, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro LIMATOLA procuratore e difensore per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

- convenuta opposta -

OGGETTO: Altri contratti atipici .

Conclusioni come da verbale del 31.5.2018.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria presente nei contratti dedotti nel giudizio.

Va infatti rilevato che sia il contratto del 2011 all'art. 27 che il contratto del 2012 all'art. 25 prevedono espressamente la devoluzione a collegio arbitrale, venuto meno il tentativo di conciliazione privato tra le parti, di ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione od alla risoluzione del contratto".

La clausola appare validamente posto ed efficace tra le parti e la relativa clausola risulta anche specificamente approvata per iscritto.

Le eccezioni sul punto sollevate dalla parte opposta non colgono nel segno.





In primo luogo in ordine alla portata della clausola compromissoria e segnatamente all'ambito di applicazione della stessa, non vi è dubbio che l'azione fondata su una clausola contrattuale di previsione di penale si ricollega esattamente alla esecuzione del medesimo contratto, di modo che non può non ravvisarsi l'attrazione della questione nella clausola devolutiva ad arbitri della relativa controversia.

In ogni caso va ricordato che recentemente la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che "in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3795).

Va ribadito pertanto il principio di diritto processuale, giusta il quale:

- l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), per cui, laddove operi la clausola compromissoria:

1. sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;
2. quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo quindi a cessare la competenza del giudice ordinario,
3. il quale ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Tale consolidato e condivisibile orientamento va oggi integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia invece il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, è possibile - ma beninteso, non obbligatoria - la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.;

In accoglimento del capo preliminare dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo ed assegnato alle parti il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa - ove vogliano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria - avanti al costituendo collegio arbitrale.

Anche l'eccezione di estinzione del giudizio avanzata parte opposta va respinta.

Come infatti già significato nell'ordinanza del 14.11.2017, sebbene la cancellazione della società comporti l'estinzione immediata della medesima ai sensi dell'art. 2945 c.c., l'evento interruttivo, in quanto non automatico, deve essere dichiarato dal procuratore della parte che ha subito l'evento medesimo; mentre la documentazione dell'evento effettuata dalla parte che detto evento non ha subito consente l'interruzione solo in ipotesi di contumacia della parte che ha subito l'evento.

Nella fattispecie il procuratore del Consorzio Multiservice nulla ha dichiarato con la conseguenza che il processo non si è interrotto automaticamente né poteva essere interrotto su provvedimento del giudice.





Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Consorzio Multiservice Sardegna s.c.a.r.l. nei confronti di ENEL.SI' s.r.l. ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 5722/16 emesso dal Tribunale di Roma il 9.3. 2016;
2. assegna termine alle parti di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della controversia avanti al collegio arbitrale previsto dai contratti;
3. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 300,00, per esborsi ed €. 2.500,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 26/01/2020.

Il Giudice Onorario.

Dott. Erminio Colazingari

